

IRC E INSEGNANTI DI CLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Da più parti viene segnalata una diffusa tendenza degli insegnanti di classe delle scuole primarie a dare di nuovo la disponibilità all'Irc dopo anni in cui l'avevano revocata lasciando spazio agli Idr specialisti. Tale tendenza è legata alle recenti misure del governo in materia di organici e organizzazione didattica (c.d. maestro unico), ma è **espressione di un preoccupante atteggiamento strumentale nei confronti dell'Irc da parte degli insegnanti interessati**.

Il ritorno degli insegnanti di classe all'Irc può essere attribuito *principalmente a due motivi*: da un lato c'è il timore che, eliminata ogni forma di compresenza, le ore di Irc vengano calcolate per la determinazione dell'organico e quindi, recuperando due ore per ogni docente non disponibile all'Irc, si andrebbero a costituire posti di insegnamento grazie alla somma delle ore di Irc non fatte dai docenti comuni; dall'altro c'è solo il malcontento per essere probabilmente costretti a svolgere ore di insegnamento in altre classi in luogo delle ore di Irc non svolte. In entrambi i casi le tendenze del settore mostrano un interesse puramente strumentale all'Irc e non sono il risultato di un rinnovato interesse verso la disciplina.

Le preoccupazioni relative all'organico sono del tutto infondate, poiché non è possibile andare a costituire posti di insegnamento sulla base di una scelta contingente, che è e deve rimanere espressione di libertà degli insegnanti. Pertanto, la disponibilità (o l'idoneità all'Irc) non influisce sulla determinazione dei posti di insegnamento, che sono calcolati come se tutti svolgessero anche l'Irc. Solo dopo questo conteggio si individuano le ore di Irc da assegnare a Idr specialisti e gli insegnanti comuni rimangono a disposizione della scuola per le corrispondenti ore di Irc (e dovrebbero essere utilizzati prioritariamente per le attività alternative nelle proprie classi).

Le preoccupazioni relative al disagio di dover andare a completare il proprio orario in altre classi sono più difficili da sradicare perché dettate da interessi personali e situazioni particolari. Fermo restando che, come detto sopra, dalla somma delle ore non svolte di Irc non può derivare un posto in organico di diritto, gli insegnanti comuni possono essere utilizzati in dette ore per supplenze brevi (ivi incluse anche eventuali supplenze di una certa durata, ma non annuali) compatibilmente con l'organizzazione effettiva della scuola. Il problema è unicamente di organizzazione interna alla scuola (quindi affidato al dirigente scolastico) e non è facile convincersi di essere a disposizione della scuola per tutta la durata dell'orario di servizio, perdendo alcuni di quei piccoli privilegi pratici finora goduti.

La soluzione del problema è comunque nelle mani dell'autorità ecclesiastica, in quanto alla disponibilità all'Irc deve abbinarsi anche il riconoscimento di idoneità, che non è un atto dovuto nei confronti del docente ma frutto del discernimento dell'ordinario diocesano.

Tutti gli insegnanti di classe che hanno impartito l'Irc successivamente al 1990 devono ritenersi in possesso dell'idoneità ecclesiastica, dato che questa è da allora rilasciata a tempo indeterminato, ma deve essere sottoposta a costante verifica, come è nella natura dell'idoneità stessa.

La **deliberazione della CEI del 1991** (Ass. Gen. 6-10 maggio 1991) circa il riconoscimento dell'idoneità non è vincolante ma senz'altro autorevolmente orientativa e prevede che per gli insegnanti di classe incaricati dell'Irc, oltre agli altri requisiti canonici, «*la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza*».

Nel caso di insegnanti che da anni hanno cessato di insegnare Rc e che non hanno partecipato a nessuno dei corsi organizzati dalla diocesi in proposito è quindi possibile (e doveroso) revocare l'idoneità. Ovviamente, negli ultimi anni devono essere stati promossi corsi (per esempio in relazione all'introduzione dei nuovi programmi didattici) con l'esplicito avviso che la mancata partecipazione avrebbe potuto determinare la revoca dell'idoneità. In mancanza di questa clausola nella convocazione o comunicazione del corso è più difficile avviare la procedura di revoca.

Di fatto, il gran numero di nuove disponibilità che improvvisamente vengono presentate da docenti che per anni non hanno insegnato Rc impone alle diocesi di **vagliare attentamente le mo-**

tivazioni reali degli insegnanti e quindi convocarli anche individualmente per colloqui di verifica.

Si ricorda che **i nominativi degli insegnanti di classe disponibili all'Irc devono essere comunicati dalle scuole all'ordinario diocesano** affinché anche su di essi si realizzi l'intesa per la nomina, che non è istituto riservato ai soli Idr specialisti. *Alcune scuole pretendono di reintegrare automaticamente gli insegnanti di classe* che danno una nuova disponibilità all'Irc in virtù di una vecchia idoneità, ma tale prassi costituisce un abuso e può essere impugnata dall'autorità ecclesiastica di fronte all'Ufficio scolastico regionale.

Infine, vale sempre il disposto della **CM 374/98**, che suggerisce di limitare **la ripresa dell'Irc da parte degli insegnanti comuni alle sole classi iniziali di ciascun ciclo**. La disposizione, pur non essendo vincolante, è dovuta all'esigenza di assicurare la continuità didattica e corrisponde a una prassi costante degli ultimi dieci anni.

Pertanto, la nuova disponibilità all'Irc da parte dei docenti di classe può essere facilmente arginata dagli ordinari diocesani, che troveranno negli Uffici scolastici regionali un interlocutore attento e interessato anche a non creare situazioni di esubero per gli Idr (di ruolo e non di ruolo) derivanti da queste manovre scomposte.

Sergio Cicatelli